COMMISSIONE V

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 373

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale. (3343-*B*) 373

PRESIDENTE 373, 374

TONETTI. 374

BIASUTTI 374

Votazione segreta:

PRESIDENTE 374

La seduta comincia alle 9,30.

GALLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Alpino, Gennai Tonietti Erisia e Gioia sono in congedo.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale (3343-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale » approvato dalla V Commissione della Camera nella seduta del 21 settembre 1962 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 18 ottobre 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato, essendo io relatore, esprimerò le mie osservazioni.

I primi due commi dell'articolo 1 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il terzo comma dell'articolo 1 nel seguente testo:

« Le misure delle indennità da corrispondersi ai componenti di Commissioni e Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli istituti e agli esperti per gli incarichi previsti dal precedente comma, sono fissate con decreto del Ministro del bilancio, di concerto col Ministro del tesoro ».

La V Commissione del Senato lo ha modificato nel seguente testo:

« Le misure delle indennità da corrispondersi ai componenti di Commissioni e Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli istituti e agli esperti per gli incarichi previsti dal precedente comma, sono fissate, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con decreto del Ministro del bilancio, di concerto col Ministro del tesoro ».

La suddetta modifica è stata resa necessaria poiché le vigenti disposizioni di legge, cioè l'articolo 16 del decreto del Capo provvisorio

dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, modificato dall'articolo 21 del decreto-legge 17 agosto 1955, n. 767, stabiliscono che i compensi spettanti agli esperti non possano essere superiori alle 90 mila lire mensili.

Quindi si deroga a queste disposizioni, dato che potrebbe verificarsi il caso che per la natura delle prestazioni risulti necessario corrispondere un compenso superiore. Queste, semplicemente, sono le varianti apportate dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TONETTI. Mi pare che si possa essere d'accordo con la modifica apportata dal Senato. Si tratta di adeguare i compensi alla qualifica e alle capacità delle persone, e questo risponde a un criterio giusto.

BIASUTTI. Sono d'accordo sulle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato:

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, la spesa di lire 150 milioni per la esecuzione, da parte del Ministero del bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati, e per la raccolta di elementi, occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai membri di Commissioni e Comitati nominati dal Ministro del bilancio per le finalità della presente legge.

Per i compiti di cui al comma precedente il Ministero del bilancio può avvalersi sia di istituti di ricerche, sia di esperti anche estranei all'Amministrazione.

Le misure delle indennità da corrispondersi ai componenti di Commissioni e Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli istituti e agli esperti per gli incarichi previsti dal precedente comma, sono fissate, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del bilancio, di concerto col Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Poiché l'articolo 2 non è stato modificato dal Senato, possiamo procedere senz'altro alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale » (3343-*B*):

Presenti e votanti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Barbi, Belotti, Biasutti, Brighenti, Castelli, Dami, Galli, Giolitti, Lizzadri, Napolitano Giorgio, Passoni, Pedini, Pella, Roselli, Soliano, Tonetti, Vicentini.

La seduta termina alle 9,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI